

**ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI**

**IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA CAUTELARE DEL 20.05.2022, N. 3202-2022,**

**RESA DAL TAR LAZIO – ROMA SEZ. IV**

**NEL GIUDIZIO N.R.G. 2656-2022**

Il sottoscritto **Avv. Dario Sammarro** in qualità di difensore di **Elisabetta Greto** ( c.f. **GRTLBT87L67I874Q**) nata il 27.07.1987 a Soveria Mannelli (CZ) e residente a San Pietro Apostolo (CZ) alla C/da Pasqualazzo 62 , in base all'autorizzazione di cui **al'Ordinanza n. 3202-2022** resa dal TAR Lazio Roma, Sez. IV, nell'ambito del giudizio nrg 2656-2022,

**AVVISA CHE**

- l'Autorità adita è il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sede di **Roma, Sez. Quarta**; il ricorso incardinato ha il seguente n. di R.G. 2656-2022;
- il ricorso è stato presentato da **Elisabetta Greto** ( c.f. GRTLBT87L67I874Q) nata il 27.07.1987 a Soveria Mannelli (CZ) e residente a San Pietro Apostolo (CZ) alla C/da Pasqualazzo 62;
- Il ricorso è stato presentato contro: a) la **Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del l.r.p.t.; b) **Formez Pa, Commissione Ripam**, in persona del l.r.p.t.; c) il **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro p.t., tutte rappresentate e difese *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi 12.

Il ricorso è stato altresì notificato ad un potenziale controinteressato: **Lorenzo Manna**.

- Con il ricorso è stato chiesto l'*annullamento* dei seguenti provvedimenti: 1) **Della graduatoria di merito, pubblicata sul sito formez pa in data 14.01.2022, recante “vincitori ed idonei”- Distretto Corte di Appello di Catanzaro- del Concorso per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di n. 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, con il profilo di Addetto all'Ufficio del Processo nella parte di interesse ; 2) Della**

graduatoria dei vincitori pubblicata sul sito formez in data 14.01.2022 nella parte in cui non compare la ricorrente; 3) Dell'Esito della prova scritta digitale della ricorrente pubblicato sull'area personale del portale Formez.concorsismart in data 3 dicembre 2021 nella parte di interesse ed esclusivamente in merito al quesito numero 6 per come corretto dalla Resistente; 4) Della comunicazione relativa alla verifica dei titoli pubblicata sul sito formez pa in data 03.12.2021 per quanto di interesse; 5) Dei verbali di correzione delle prove per quanto di interesse; 6) Della Delibera n. 16 del 2021 della Commissione RIPAM di nomina della commissione esaminatrice del bando del concorso; 7) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. il Bando pubblicato in GU n. 62 del 08.08.2021, ove interpretato in senso lesivo per i ricorrenti; di ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto. *Nonché per l'accertamento* del diritto della ricorrente all'assegnazione del punteggio **positivo (+0.75)**, previa eliminazione di eventuale penalità per la prova scritta; dell'attribuzione **dei 2 punti** per la Laurea Magistrale in Giurisprudenza e per l'effetto per il riconoscimento - dello *stauts* di vincitrice della ricorrente nella graduatoria decentrata per la conseguente declaratoria di illegittimità del *modus operandi* della P.a. in relazione all'ambigua e palesemente errata formulazione del quesito di cui in narrativa e consequenziale assegnazione di punti in relazione ad esso, e della palesemente illegittima omissione dell'attribuzione dei 2 punti per il titolo di studio della Laurea in Giurisprudenza con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, ad assegnare al ricorrente il punteggio richiesto poiché legittimo; inserire la ricorrente nella graduatoria col punteggio spettante e tra i vincitori, in ogni caso, con l'ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della ricorrente. ; *In subordine*, con richiesta al risarcimento del danno subito dalla ricorrente per equivalente. Con richieste istruttorie. Con ogni effetto ed onere conseguente. Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione dei sottoscritti difensori.

- Con il ricorso è stata censurata l'ingiusta omessa valutazione della Laurea Magistrale in Giurisprudenza per quanto attiene la fase di valutazione dei titoli

del Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unita' di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia, e ciononostante il possesso fosse stato indicato nella Domanda di partecipazione al concorso;

- Col ricorso è stata inoltre censurata l'ingiusta omessa attribuzione del massimo punteggio alla risposta della ricorrente in merito al quesito n. 6 della prova di concorso: Il quesito contestato è il seguente: “*Ai sensi dell’art 6, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le altre amministrazioni pubbliche statali il piano triennale dei fabbisogni è approvato:*”, con possibilità di “flaggare” una tra le seguenti risposte: *con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro delegato; con decreto del Presidente della Repubblica; secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti*”;
- I motivi su cui si fonda il presente ricorso sono di seguito sintetizzati:
  - *1. Violazione dell’art. 1 del DPR 487/1994. 2. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità. 3. Difetto di istruttoria. 4. Motivazione carente, perplessa e generica. 5. Violazione del legittimo affidamento. 6. Ingiustizia grave e manifesta. 7. Violazione del principio della parcondicio concorsorum. 8. Violazione del favor participationis. 9. Violazione del principio di proporzionalità. 10. Violazione dell’art. 51 Cost. 11. Disparità di trattamento. 12. Violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. 13. Violazione e/ o falsa applicazione dell’art. 6 comma 2 lett. b) i del Bando di concorso. 14. Travisamento dei fatti. 15. Sviamento di potere e contraddittorietà dell’azione amministrativa. 16. Violazione del principio del buon andamento amministrativo.*

La ricorrente, con **25,85 pt.** nella Graduatoria distrettuale della Corte d’Appello di Catanzaro, ha censurato con ricorso proposto innanzi al TAR Lazio - Roma, la mancata assegnazione dei **2 punti** aggiuntivi previsti dall’6 della *lex specialis* ( per quanto attiene la fase di valutazione titoli) della Laurea magistrale in Giurisprudenza (di durata biennale) – titolo validamente indicato in domanda di partecipazione al concorso. Del resto, l’accertamento che la Laurea magistrale in Giurisprudenza non valutata sia “titolo aggiuntivo”,

superiore ad una semplice laurea triennale, è stato accertato di recente dal TAR Lazio – Roma, con ordinanza n.1739-2022 ( e da altri precedenti autorevoli richiamati in atti) in riferimento alla medesima procedura concorsuale. Da quanto enunciato discende che il titolo universitario della Greto deve essere qualificato come titolo aggiuntivo e valutato come tale, mediante assegnazione dei 2 punti ulteriori previsti dall’art. 6 della *lex specialis*, la quale così deve intendersi. La ricorrente ha anche censurato, sulle scorte di precedenti autorevoli ( **Ordinanza Collegiale Cautelare numero 233/2022 Sezione Prima Bis . Ordinanza numero 1173/2022- Tar Lazio Roma – Sezione Quarta- su ricorso 609/2022**) l’ assegnazione della penalità alla domanda n. 6 della prova di concorso, nonostante la scelta della risposta oggettivamente e normativamente corretta. La domanda è palesemente ambigua e induce chi legge in errore, atteso che ai sensi dell’art. 6 comma 4: “ *Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'art. 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali”*. La norma non si presta a profonde operazioni ermeneutiche, essendo limpida la sua formulazione: le amministrazioni statali approvano il piano triennale dei fabbisogni con DPCM ovvero con decreto del ministro delegato; le altre amministrazioni pubbliche lo approvano secondo le modalità previste dalla 10 disciplina dei propri ordinamenti. Non v’è – né potrebbe esservi – riferimento alcuno ad “altre amministrazioni pubbliche statali”, posto che le amministrazioni sono statali ovvero periferiche. La risposta al quesito – correttamente formulato – sarebbe stata una soltanto: “Secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti”. Ed invero, risposta che ha dato correttamente la ricorrente. In concreto accade che la ricorrente ha flaggato la risposta ritenuta errata dalla PA, ( che per corretta ha dato la ipotesi

A) incorrendo nella penalità ( - **0,375**) perdendo, anche, la possibilità di guadagnare + **0,75 punti**.

In subordine, come anticipato, e quindi in caso di mancata reintegra in forma specifica, si è chiesto il risarcimento dei danni subiti e subendi da parte della ricorrente da liquidarsi in forma equitativa.

- Le conclusioni così recitano “ Si chiede l’accoglimento del ricorso, ivi comprese tutte le richieste e istanze cautelari in esso contenute, anche mediante sentenza in forma semplificata. **In via istruttoria:** si chiede a Codesto Giudice 1) se ritenuto opportuno, di ordinare all’Amministrazione di esibire in giudizio i verbali e/o gli atti e ogni altro documento istruttorio relativi alla ricorrenza 19 della prova scritta digitale del ricorrente, con particolare riferimento al Quesito “Ai sensi dell’art 6, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le altre amministrazioni pubbliche statali il piano triennale dei fabbisogni è approvato:”, 2) se ritenuto opportuno e se quanto esplicitato in ricorso non fosse sufficiente, disporre una consulenza tecnica per constatare l’erroneità della domanda segnalata in ricorso come errate e/o ambigue; 3) se ritenuto opportuno, disporre la notifica per pubblici proclami con funzione integrativa del contraddittorio; In via cautelare: disporre anche con riserva la rettifica del punteggio assegnato all’odierno ricorrente; Nel merito: accogliere il presente ricorso e per l’effetto attribuire alla ricorrente, sul punteggio attuale di 25,85 punti- 390esima posizione: + 1,125 (0.75+ 0,375) punti ai ricorrenti che hanno individuato la risposta corretta; + 2 punti per il possesso della Laurea Magistrale in Giurisprudenza. E, dunque, consentire alla ricorrente il conseguimento del punteggio di **28.975** utile al collocamento nella graduatoria tra i vincitori di concorso. Con richiesta espressa al TAR di ordinare alle Resistenti di collocare la ricorrente nella graduatoria finale con il predetto punteggio e consentirle di stipulare immediatamente il contratto e selezionare la sede. Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione dei sottoscritti difensori anticipatari.”
- i controinteressati rispetto alle pretese azionate da parte ricorrente sono i candidati concorsisti che – in caso di accoglimento del ricorso - verrebbero “scavalcati” , raggiunti e comunque anche potenzialmente pregiudicati dall’assegnazione degli ulteriori punti richiesti dalla ricorrente **Greto**

nell'ambito della Graduatoria idonei e vincitori del Distretto della Corte d'Appello di Catanzaro - *“Concorso pubblico, per titoli e prova scritta, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia”*, per come pubblicata sul sito di Formez PA in data 14.01.2022, e quindi coloro **che precedono la ricorrente in graduatoria, collocata alla 390 esima posizione/ Profilo GIURI.**

#### AVVISA INOLTRE CHE

ai sensi di quanto stabilito dal Giudice Amministrativo con Ordinanza cautelare n. 3202-2022, pubblicata lo scorso 20 Maggio, si precisa che il TAR così ha stabilito:

*“Visto l'art. 41, comma 4, cod.proc.amm., il quale prevede che “quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”; Ritenuto che ricorrano, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 cod.proc.amm., i presupposti (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio) per autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, “per pubblici proclami” sul sito web dell'amministrazione, con les eguenti modalità: .- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, dal quale risulti:*

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;*
- 2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;*
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;*
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;*
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;*

6.- *l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;*

7. - *il testo integrale del ricorso introduttivo;*

*b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce alla quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:*

1.- *che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);*

2.- *che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.*

E che, la Presidenza del Consiglio dei Ministri , Dipartimento della Funzione Pubblica:

3.- *non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;*

4.- *dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;*

5.- *dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.*

*Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30(trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.*

### AVVISA INFINE CHE

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo e l'ordinanza resa dalla Quarta Sezione del TAR Lazio - Roma, pubblicata il 20 Maggio 2022, n. 3202-2022, *sub* r.g. 2656/2022.

L'Amministrazione dovrà - in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo procedere ad: *pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce alla quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:*

- 1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);*
- 2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.*

E che, la Presidenza del Consiglio dei Ministri , Dipartimento della Funzione Pubblica:

- 3.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;*
- 4.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.*

**Cosenza/ Roma 01.06.2022**

**Avv. Dario Sammarro**